

Legge regionale 08 settembre 1980 , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 24/03/1981

Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle Unità Sanitarie Locali.

Art. 2

La Regione entro il 31 marzo di ogni anno predispone e pubblica, nel proprio Bollettino Ufficiale, i ruoli nominativi del personale di cui all' articolo 1, secondo la situazione al 1 gennaio dell' anno di pubblicazione.

Da detta data decorrono tutti gli effetti previsti e conseguenti alla formazione dei ruoli suindicati.

Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle dotazioni organiche approvate dalle unità sanitarie locali e comunicate all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità con le modalità di cui al successivo articolo.

Per ciascun dipendente sono indicati il cognome e il nome, la data di nascita, la data di decorrenza del rapporto d' impiego, la data del conseguimento della posizione funzionale rivestita e la sede di servizio.

Nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli, il personale dipendente può chiedere, per il tramite dell' Assessorato regionale dell' igiene e sanità, la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al Presidente della Giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro 60 giorni dalla notifica del ricorso stesso.

Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.